ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Art. 53

Vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività

Il Ministero puo' introdurre la vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattivita' come misura a breve termine per contenere un focolaio allorche' una valutazione del rischio indichi che c'e' una minaccia significativa ed immediata di diffusione dell'influenza aviaria all'interno o verso il territorio nazionale secondo quanto disposto dal presente capo, in presenza di uno o piu' dei seguenti elementi:

a) un focolaio all'interno del territorio nazionale;

b) un focolaio in uno Stato membro vicino;

c) presenza confermata di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattivita' in un paese terzo vicino. Il piano di vaccinazione di cui al comma 1 deve essere approvato dalla Commissione, essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni:

a) la situazione della malattia che ha portato alla richiesta della vaccinazione d'emergenza;

b) la zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonche', se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione; c) le specie e le categorie di pollame o altri volatili in cattivita' oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattivita' da vaccinare;

d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattivita' da vaccinare;

e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino;

f) la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza;

g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati, fatte salve le misure di cui al titolo IV, capi III, IV e V, e al titolo V, capo III, contenute nell'allegato IX;

h) i criteri per decidere se la vaccinazione d'emergenza debba essere applicata alle aziende a contatto;

i) la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati;

l) gli esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza e nelle altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati. Le norme specifiche in materia di vaccinazione d'emergenza possono essere stabilite secondo la procedura stabilita dalla Commissione.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2010, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9
Titolo	IX — Vaccinazione
Capo	II — Vaccinazione d'emergenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-53-vaccinazione-d-emergenza-del-pollame-o-di-altri-volatili-in-cattivita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it